

Pianta organica dell'Autorità di regolazione dei trasporti

Articolo 1

Classificazione del personale

Il personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti è inquadrato in tre carriere:

- a) Carriera dei dirigenti.
- b) Carriera dei funzionari.
- c) Carriera degli operativi.

Articolo 2

Ripartizione del personale di ruolo

Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 e dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e conformemente al Regolamento concernente l'organizzazione dell'Autorità approvato con delibera del Consiglio n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, il personale di ruolo dell'Autorità è così ripartito:

a)	Dirigenti	12 unità
b)	Funzionari	88 unità
c)	Operativi	20 unità
	Totale	120 unità

Articolo 3

Personale non di ruolo

Ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità si avvale fino ad un massimo di 60 unità di personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2 comma 30 della legge 14 novembre 1995, n. 481 ivi richiamato, che può essere ripartito secondo le carriere indicate nell'articolo 2.